



AMMISSIONE DI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il presente allegato riporta i requisiti e le modalità di accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte di candidati esterni, ai sensi del punto 4.5 del Decreto n. 12550/2013. Gli esami si svolgono presso le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati, di cui all'art. 25 della L.R. n. 19/2007 e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:

- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF), oppure aver frequentato 12 anni di un percorso del sistema di istruzione o formazione, anche nella modalità dell'apprendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l'esame di diploma: qualifica IeFP o di altro percorso di istruzione di profilo formativo-professionale coerente nelle competenze di profilo formativo-professionale.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

2. MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL'ESAME

La domanda va inoltrata a Regione Lombardia utilizzando il modello di cui all'Allegato B1, corredato dalle richieste certificazioni e dichiarazioni sostitutive e ogni altro elemento utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato. Alla richiesta devono essere allegati fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, sia del dichiarante che del candidato, se non coincidenti.

Nella domanda di partecipazione all'esame, il candidato dovrà indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di tre Istituzioni scolastiche o formative scelte come sede di esame.

Disposizioni per l'anno formativo 2016/2017

Le domande devono pervenire a Regione Lombardia **entro lunedì 8 maggio 2017**, tramite posta elettronica alla casella privatisti_iefp@regione.lombardia.it oppure con consegna a mano presso gli Uffici Protocollo presenti sul territorio (gli indirizzi e gli orari di apertura sono indicati sul sito internet istituzionale).

3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Regione Lombardia, verificata la completezza della domande pervenute entro i termini fissati, assegna il candidato alla istituzione scolastica o formativa sede d'esame, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze indicate sulla domanda.

L'istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo quanto previsto dal decreto n. 7214 del 28/7/2014: un'apposita commissione accerta il raggiungimento di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) dell'ordinamento IeFP, anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto necessario. La commissione quindi determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame (il punteggio minimo di ammissione è di 18 punti, fino a un massimo di 30 punti).

4. PERCORSI NORMATI

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista in sessione d'esame collegata a commissione d'esame in percorsi di IeFP. Solo nei casi espressamente previsti dalle Leggi n. 174/2005 (art. 3 c. 1 lett. a) e n.1/1990 (art 3 c. 1 lett. a) è possibile ammettere candidati esterni in sessioni d'esame collegate a percorsi in extra DDIF.